



**OGGETTO : Attuazione Decreto Legislativo 196/2003 (PRIVACY)  
SANZIONI E CONTENZIOSO**

**DESTINATARI : Titolari e Responsabili del Trattamento dei dati personali  
- LORO SEDI**

Egregi Titolari e Responsabili del Trattamento

ormai è un fatto, in Italia esiste ed è divenuta pienamente efficace una norma (il D.Lgs 196/2003) che, in maniera perfettamente coordinata con le legislazioni di tutti i paesi più evoluti del mondo, mette al riparo i "dati personali" (cioè le informazioni relative a ciascuno di noi) dal pericolo sempre più realistico e attuale del loro trattamento illecito. E' del tutto evidente che questo codice della Privacy, è destinato a pervadere la vita quotidiana di chiunque svolga un'attività economica o professionale, soprattutto se questa attività viene svolta con l'ausilio di una qualsiasi tecnologia informatica.

Non coglie nel segno chi ritiene che questa norma sia un inutile orpello burocratico a carico di chi lavora; infatti fornire informazioni essenziali sull'attività o garantire i diritti dei propri clienti sono cose che rientrano nelle priorità di più alto livello di qualsiasi attività professionale, e sempre più lo diventeranno proprio con lo sviluppo, ormai inarrestabile, delle reti informatiche.

Anche i tempi ormai sono maturi, troppe volte la questione è stata prorogata dal governo italiano al fine di concedere tempo ai ritardatari, molto meglio affrontare la questione e mettersi in regola, non solo per evitare le sanzioni, ma anche e soprattutto per cercare di trarre da questo gli indiscutibili vantaggi organizzativi che l'applicazione intelligente del testo può offrire.

Tuttavia, se non sarete persuasi da queste considerazioni, Vi invitiamo comunque a prendere visione del paragrafo successivo che indica puntualmente il sistema sanzionatorio previsto dal testo unico :

## Il sistema sanzionatorio

Non è eccessivo affermare che il nuovo testo unico della privacy, fa sentire tutta la forza delle novità che introduce soprattutto a livello procedurale e sanzionatorio.

La legge precedente infatti (L. 675/1996) prevedeva specifiche sanzioni amministrative o penali, per ogni violazione, l'attuale codice invece introduce una netta e definita scissione tra **violazioni amministrative** da un lato e **illeciti penali** dall'altro.

Oltre a questo resta fermo il principio secondo il quale :

***"I danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali sono risarcibili ai sensi dell'Art. 2050 del codice civile (e non dell'Art. 2043) integrando, il concetto di trattamento dei dati personali, l'ipotesi di svolgimento di attività pericolose prevista proprio al citato Art. 2050"***

E' da dire che la fattispecie del **trattamento illecito di dati**, pur integrando una fattispecie di reato, (passibile quindi di sanzione penale) viene punita dal nostro ordinamento solo quando vi è la prova della volontà consapevole e cosciente di trarre profitto o di recare un danno, pertanto rappresenta una possibilità abbastanza rara di applicazione della sanzione;

E' invero molto più critica la valutazione di casi di omessa o inadeguata informativa resa all'interessato o di non applicazione delle misure minime di sicurezza previste dalla norma stessa :



## Violazioni Amministrative

**Omessa o inidonea informativa all'interessato** si tratta di una violazione amministrativa che porta all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma che va da 3.000,00 (tremila) a 18.000,00 (diciottomila) euro, elevata a 5.000,00 (cinquemila) fino a 30.000,00 (trentamila) euro nel caso in cui si trattino dati sensibili o giudiziari.

**Violazione dei criteri da adottare in caso di cessazione del trattamento dei dati** sanzione amministrativa consistente in una somma da 5.000,00 (cinquemila) fino a 30.000,00 (trentamila) euro.

**Violazione dei criteri da adottare in caso di comunicazione di dati idonei a rivelare informazioni sullo stato di salute** sanzione amministrativa consistente in una somma da 500,00 (cinquecento) fino a 3.000,00 (tremila) euro + pubblicazione dell'ordinanza in uno o più giornali.

**Omessa o incompleta notificazione** sanzione amministrativa consistente in una somma da 10.000,00 (diecimila) fino a 60.000,00 (sessantamila) euro + pubblicazione dell'ordinanza in uno o più giornali.

**Omessa informazione o esibizione al Garante** sanzione amministrativa consistente in una somma da 4.000,00 (quattromila) fino a 24.000,00 (ventiquattromila) euro + pubblicazione dell'ordinanza in uno o più giornali.

## Illeciti Penali

**Trattamento illecito di dati personali** salvo che il fatto costituisca un più grave reato, è punito con la reclusione da 6 (sei) a 18 (diciotto) mesi chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, o di recare ad altri un danno, proceda alla violazione dei criteri previsti per il trattamento dei dati personali da parte dei soggetti pubblici (art. 18 e 19), dei privati e degli enti pubblici economici (art. 23); per le stesse ipotesi, in riferimento, però, alla violazione dei criteri di comunicazione e diffusione, è prevista la reclusione da 6 (sei) a 24 (ventiquattro) mesi.

E' punito con la reclusione da 1 (uno) a 3 (tre) anni chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, o di recare ad altri un danno, proceda alla violazione dei criteri previsti per il trattamento dei dati personali che presentano rischi specifici (Art. 17) dei dati sensibili (art. 20) dei dati giudiziari (art. 21) dei dati idonei a rivelare lo stato di salute (art. 22 comma 8) ed in violazione, tra l'altro, dei divieti di comunicazione e diffusione (art. 25) delle garanzie per i dati sensibili e giudiziari (art. 26 e 27) e dei trasferimenti vietati (art. 45).

**Falsità delle dichiarazioni e notificazioni al Garante** reclusione da 6 (sei) mesi a 3 (tre) anni.

**Omessa adozione delle misure minime di sicurezza** arresto fino a 2 (due) anni o ammenda da 10.000,00 (diecimila) a 50.000,00 (cinquantamila) euro. A chi commette tale reato è data la possibilità di regolarizzare la propria posizione adottando tali misure minime entro un termine, prorogabile, fino a 6 mesi. Se entro il termine previsto vengono accertati gli adempimenti, il reo è autorizzato a pagare un'ammenda pari ad un quarto del massimo della contravvenzione che ha l'effetto di estinguere il reato.

**Inosservanza dei provvedimenti del Garante** reclusione da 3 (tre) mesi a 2 (due) anni.

## Conseguenze Civili – Risarcimento del danno

Come anticipato prima, l'Art. 15 del codice della privacy stabilisce che :*”chiunque cagiona un danno ad altri per effetto del trattamento dei dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell' Art. 2050 del Codice Civile”*.

L'Art. 2050 del Codice Civile recita :*”Chiunque cagiona un danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi impiegati, è tenuto al risarcimento se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”*.



Questo è il principio dell'**inversione dell'onere della prova** che si sostanzia in una specie di presunzione di colpa a carico del titolare del trattamento che si libererà da tale obbligo solamente provando di aver fatto tutto il possibile (con riferimento allo stato della scienza e della tecnica) per evitare il danno.

Il soggetto interessato (cioè il proprietario dei dati) deve solamente dare prova del fatto che la banca dati del titolare conteneva i suoi dati e che dal trattamento eseguito ne è derivato un pregiudizio, non occorre dimostrare la colpa del titolare, essendo questi a dover dare la prova liberatoria.

Il tema della responsabilità civile conseguente al trattamento illecito dei dati personali è particolarmente rilevante per il titolare del trattamento che dovrà dimostrare di aver adottato tutti gli accorgimenti previsti da norme legislative o regolamenti che disciplinano la specifica attività interessata nella controversia; Nel caso specifico: a) le regole del trattamento delineate dal testo unico sulla privacy; b) le misure minime di sicurezza definite dal legislatore; c) le prescrizioni impartite dal Garante; d) i codici di deontologia e di buona condotta.